

CONVENZIONE

**tra i Comuni coincidenti con il Distretto Sociale 6 - ASL Milano 2
Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Vernate e Zibido
San Giacomo**

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI, DEI SERVIZI E/O DEGLI INTERVENTI SOCIALI INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015/2017

PREMESSO CHE:

- la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328/2000) definisce i livelli essenziali da garantire ai cittadini, le responsabilità degli enti coinvolti e le modalità programmatiche per la definizione del sistema stesso e individua nel Comune, associato nell’ambito coincidente con il distretto sanitario, l’Ente competente per la definizione dello strumento programmatico, Piano di Zona dei Servizi Sociali, così come definito nei suoi contenuti essenziali all’articolo 19;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 - all’art. 18:
 - individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete dell’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione
 - definisce, le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l’ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona
 - stabilisce che il Piano di Zona è approvato dall’Assemblea dei Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l’eventuale partecipazione della Provincia;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 - all’art. 1 comma 3 dispone che “La rete delle unità d’offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 - all’art. 3 definisce che “Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
 - a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;
 - b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;
 - c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e socio-sanitario”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 - all’art. 13 comma 1 definisce che “I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle

funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

- a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3”;
- le “Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”, emanate con la DGR n. X/2941 del 19.12.2014, definiscono i principi, le strategie, gli obiettivi, gli strumenti e l’assetto del prossimo ciclo di programmazione dei nuovi Piani di Zona;
- Si ritiene opportuno confermare per il nuovo triennio il modello di governance messo a punto nel corso delle precedenti triennali, nei suoi elementi costitutivi.

RICHIAMATI:

- ⤴ la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ⤴ la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- ⤴ la Circolare Regionale n. 8 del 20 giugno 2008 “Seconda circolare applicativa della L.R. 3/2008”;
- ⤴ il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della L. 328/2000”;
- ⤴ il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, in particolare all’art. 34;
- ⤴ il Piano di Zona per il triennio 2012/2014 del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2;
- ⤴ l’Accordo di Programma tra i Comuni di Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Vernate e Zibido San Giacomo, la ASL Milano 2 e la Provincia di Milano per l’attuazione e l’esecuzione del Piano di Zona 2012/2014, del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 e sottoscritto in data 30 aprile 2012;
- ⤴ la Convenzione tra i Comuni coincidenti con il Distretto Sociale 6 della ASL Milano 2 per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per la realizzazione del Piano di Zona 2012/2014, sottoscritta in data 30 aprile 2012;
- ⤴ la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/2941 del 19 dicembre 2014 “Approvazione documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”
 - il documento di “Valutazione della programmazione del Piano di Zona 2012/2014” riportati nel documento del Piano di Zona 2015/2017;
 - il Piano di Zona per il triennio 2015/2017 del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 21/04/2015;
 - lo schema di Accordo di Programma tra i Comuni di Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Vernate e Zibido San Giacomo e la ASL Milano 2 per l’attuazione e l’esecuzione del Piano di Zona 2015/2017, del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2;

ATTESO CHE LA ASL MILANO 2

attraverso il documento “L’integrazione socio sanitaria”, parte integrante del Piano di Zona 2015/2017, ha definito i propri impegni in relazione all’integrazione sociosanitaria con l’obiettivo di condividere maggiormente i processi di ricomposizione dell’integrazione delle risorse (dell’ASL, dei Comuni, delle famiglie); delle conoscenze (dati e informazioni sui bisogni, sulle risorse e dell’offerta locale) e degli interventi e servizi (costituzione di punti di riferimento integrati, di luoghi di accesso e governo dei servizi riconosciuti e legittimati) in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

tutto ciò premesso

TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE 6 ASL Milano 2 PIEVE EMANUELE, BINASCO, CASARILE, LACCHIARELLA, NOVIGLIO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Costituzione e denominazione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l’attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 2015/2017.

Art. 2 - Funzioni

La gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati, costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio distrettuale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Obiettivi

L'attuazione della gestione associata è finalizzata a favorire la formazione di un sistema locale di interventi, servizi, progetti e prestazioni integrati uniformi nell’ambito distrettuale al fine di dare attuazione al Piano di Zona 2015/2017.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha durata coincidente con la durata dell’Accordo di Programma, a decorrere dal 1/05/2015 fino al 31/12/2017.

Nell’eventualità in cui la Regione Lombardia prorogasse i termini per l’approvazione dei nuovi Piani di Zona 2018/2020, la presente convenzione è

tacitamente prorogata sino alla data individuata dalla Regione Lombardia quale termine ultimo per l'approvazione dei nuovi Piani di Zona.

Art. 5 – Comuni Sottoscrittori e Comune Capofila

Sono definiti Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari della presente convenzione, che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina di funzionamento previsti dal presente testo.

Tra i nominati Enti sottoscrittori, il Comune di Pieve Emanuele viene individuato quale "Ente Capofila" delegato alla gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati del Piano di Zona del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2.

Art. 6 – Funzioni del Comune Capofila

Il Comune Capofila, per l'attuazione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati espressamente individuati dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 per l'attuazione del Piano di Zona 2015/2017, assume le funzioni di sede amministrativa.

Esso è tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile ai comuni associati per l'attuazione del Piano di Zona 2015/2017, nonché a provvedere anche alla rendicontazione contabile nei modi che verranno concordati e definiti sulla base di eventuali direttive regionali e provinciali.

Il Comune capofila della presente convenzione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

1. Riceve da parte delle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie che costituiscono il budget unico, con vincolo di destinazione conformemente alle norme legislative e alle disposizioni regionali e provinciali. A tal fine il Comune di Pieve Emanuele istituisce appositi capitoli di entrata e di uscita.
2. Incarica il personale necessario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, conformemente allo schema organizzativo di seguito riportato

Staff Ufficio di Piano
Responsabile
Responsabile amministrativo e coordinatore aree di intervento
Figura specialista in ambito sociale
Figura tecnico-amministrativa

Il suddetto schema organizzativo può essere modificato in base alla decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune capofila individua le figure professionali necessarie alla composizione dello staff dell'Ufficio di Piano.

Resta inteso che, ai fini economici nonché ai fini del rispetto delle norme relative alle limitazioni di spesa per il personale e del rispetto del patto di stabilità, gli oneri di personale sostenuti per l'Ufficio di Piano saranno ripartiti proporzionalmente tra gli Enti sottoscrittori della convenzione in

ragione della popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Adotta le deliberazioni e ogni altro atto amministrativo necessario al funzionamento della gestione associata delle azioni previste dal Piano di Zona.

A tal fine, i Comuni convenzionati, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, danno mandato e conferiscono delega all'Ente Capofila di sottoscrivere, nei limiti delle risorse del Budget Unico del Piano di Zona 2015/2017, Accordi di Programma, Convenzioni e qualunque altro atto con rilevanza esterna per la scelta dei contraenti, ai fini dell'esercizio delle attività, di cui al successivo art. 11. Detti accordi, convenzioni o atti dovranno obbligatoriamente specificare le forme di partecipazione dei Comuni, le modalità di finanziamento e i compiti assegnati a ciascun Ente.

4. Si occupa della gestione formale e contabile delle risorse assegnate all'Ambito distrettuale 6 ASL Milano 2.
5. Rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, in relazione alle funzioni, ai servizi e/o agli interventi sociali integrati previsti dalla programmazione sociale zonale del Distretto Sociale 6.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona all'Assemblea dei Sindaci sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona del Distretto Sociale 6.

In qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, inoltre, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 7 – Assemblea dei Sindaci

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati del Distretto 6 ASL Milano 2 è riservata all'Assemblea dei Sindaci.

L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 aderenti all'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, ovvero da loro delegati.

I compiti dell'Assemblea dei Sindaci sono definiti dall'Accordo di Programma ed in particolare, l'Assemblea dei Sindaci:

- formula gli indirizzi programmatici e approva il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, i programmi di sviluppo triennali, i piani attuativi annuali e ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Convenzione;
- adotta le linee di indirizzo programmatiche per la predisposizione del Piano di Zona
- approva lo schema organizzativo dell'Ufficio di Piano
- verifica l'attuazione nell'intero ambito distrettuale delle iniziative previste nei piani attuativi annuali

- verifica la rispondenza delle attività realizzate con le finalità della presente convenzione;
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dalla gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati oggetto della presente convenzione

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato.

I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci o suo delegato e dal segretario verbalizzante.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro dell'Ufficio di Piano. I verbali predetti hanno rilevanza esterna e sono trasmessi ai Comuni associati.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è disciplinato dall'Allegato 1) della presente Convenzione.

Art. 8 – Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico di coordinamento è composto dai Responsabili dei servizi sociali dei Comuni che aderiscono alla presente Convenzione, dallo staff dell'Ufficio di Piano ed è presieduto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Al Tavolo Tecnico partecipa, su invito, un rappresentante dell'ASL ogni qualvolta si rende necessario un'integrazione dell'area sociale con quella sanitaria.

Compete al Tavolo Tecnico:

- α) coordinare e collaborare alla definizione degli interventi attuativi del Piano di Zona;
- β) formulare e redigere progetti, proposte, documenti, da sottoporre al vaglio dell'Assemblea dei Sindaci;
- γ) elaborare piani di sviluppo sulla base degli indirizzi politico-amministrativi espressi dall'Assemblea dei Sindaci;
- δ) esprimere pareri tecnici sulle proposte finalizzate alla attuazione dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona verificandone la coerenza giuridico-amministrativa e finanziaria;
- ε) istituire Tavoli Tematici e/o di Area, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, cui demandare specifiche attività di studio e di valutazione a supporto del Tavolo Tecnico di coordinamento. A tal fine fanno parte dei Tavoli Tematici e/o di Area: l'Ufficio di Piano, il Tavolo Tecnico di coordinamento, i coordinatori dei singoli progetti attuativi del Piano di Zona, eventuali consulenti esperti, le organizzazioni del Terzo e Quarto settore, i responsabili di procedimento espressi da ciascun ente aderente alla presente Convenzione

Art. 9 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano assume un ruolo di coordinamento, di istruttoria e attuazione della gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati previsti nella programmazione zonale del Distretto 6 nel triennio 2015/2017, così come declinati nel Piano di Zona, ed in particolare:

- supporta l'Assemblea dei Sindaci ed il Tavolo Tecnico in tutte le fasi di gestione del Piano di Zona

- costruisce e gestisce il Budget unico
- amministra le risorse complessivamente assegnate, che costituiscono il Budget unico
- gestisce gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona
- coordina gli interventi al fine di attuare gli indirizzi e le scelte dell'Assemblea dei Sindaci
- organizza e coordina le fasi del processo di attuazione del Piano di Zona
- costruisce e governa la rete territoriale
- ha funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti
- coordina il Tavolo Tecnico e i Tavoli Tematici e di Area
- supporta le attività del Tavolo Locale del Terzo Settore
- coordina la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma
- coordina le procedure in materia di accreditamento delle Unità d'offerta Sociali

L'Ufficio di Piano, attraverso i Tavoli Territoriali, garantisce il coinvolgimento e la partecipazione ai processi di programmazione locale dei diversi soggetti appartenenti alla rete del territorio, coordina e connette le risorse territoriali.

Art. 10 - Impegni degli Enti sottoscrittori

Ogni Ente sottoscrittore della presente Convenzione concorre all'attuazione del Piano di Zona e ne assicura il seguito e la verifica, garantendo adeguata partecipazione agli organismi previsti.

Ciascuno degli Enti sottoscrittori si impegna a prevedere nel territorio del Distretto l'erogazione delle prestazioni previste all'art. 22 comma 4 della Legge 328/00.

Ciascuno degli Enti sottoscrittori si impegna ad attuare in forma associata la gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati individuati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 11 – Risorse e finanziamenti.

Le risorse economiche della presente Convenzione risultano costituite dal "Budget Unico" a cui concorrono:

- gli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali (a carattere integrativo e non sostitutivo delle risorse locali), in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale
- gli stanziamenti del Fondo Non Autosufficienze, in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale
- gli stanziamenti del Fondo Sociale Regionale, in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale
- gli eventuali stanziamenti provenienti da finanziamenti europei, regionali, ministeriali,...
- il cofinanziamento dei Comuni del Distretto Sociale 6 secondo gli stanziamenti annuali deliberati dall'Assemblea dei Sindaci
- gli eventuali finanziamenti e contributi da enti diversi (a titolo esemplificativo risorse da Fondazioni, sponsorizzazioni,...)

Art. 12 – Funzioni, servizi e interventi sociali integrati

Nell'ambito delle presente convenzione vengono attivate le funzioni, i servizi e/o gli interventi sociali integrati per la realizzazione del Piano di Zona 2015/2017 approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 21/04/2015.

Art. 13 – Ripartizione delle risorse

Le risorse economiche costituenti il "Budget Unico" utilizzate per la gestione delle azioni previste dal Piano di Zona 2015/2017, sono ripartite tra gli Enti sottoscrittori con le modalità definite annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 14 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia ed al Codice Civile

La presente Convenzione, stipulata nella forma di scrittura privata, sarà iscritta al repertorio del Comune di Pieve Emanuele ed assoggettata a registrazione solo in caso d'uso.

Pieve Emanuele, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Funzionario Responsabile del Comune di Binasco

Il Funzionario Responsabile del Comune di Casarile

Il Funzionario Responsabile del Comune di Lacchiarella

Il Funzionario Responsabile del Comune di Noviglio

Il Funzionario Responsabile del Comune di Pieve Emanuele

Il Funzionario Responsabile del Comune di Vernate

Il Funzionario Responsabile del Comune di Zibido San Giacomo
